



A) Allegato alla deliberazione di  
GIUNTA COMUNALE N. 49 del 12 OTT. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bechetta dott. Carmelo Mario

Convenzione stipulata in data ..... con protocollo...../..... V-IV-99

**CONVENZIONE  
PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE  
DGR 42-7397 DEL 7/4/2014 e smi**

TRA

**SOGGETTO PROMOTORE Consorzio Monviso Solidale**

Indirizzo **Corso Trento n. 4 CAP 12045 Comune Fossano Provincia Cuneo**

Codice fiscale: **02539930046** Partita I.V.A.: **02539930046**

Rappresentato da: **Giuseppe Migliaccio**

Nato a **Sambiase** Provincia **Catanzaro** il **18/08/1959**,

E

**SOGGETTO OSPITANTE** .....

Indirizzo..... CAP..... Comune ..... Provincia .....

Codice fiscale: ..... Partita I.V.A.: .....

Rappresentato da: .....

nato/a a..... Provincia ..... il .....

Premesso che

Il **sogetto promotore** dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere tirocini in Regione Piemonte in quanto rientrante nella seguente fattispecie, di cui all'art. 2.1 della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013:

**lettera e** – soggetti pubblici privati, accreditati dalla Regione Piemonte alla gestione dei servizi per il lavoro;

**lettera h** –[...] gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all'art.9 della legge regionale 8 gennaio 2004,

Il **sogetto ospitante** dichiara sotto la propria responsabilità

- a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- b) di non avere in corso sospensioni dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga limitatamente alle aree organizzative e figure professionali interessate;
- c) di non aver proceduto nei 6 mesi precedenti ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale.
- d) di essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Si conviene quanto segue

### **Art. 1. Disposizioni generali**

Fermo restando che il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo, il tirocinio di inclusione sociale è finalizzato al perseguimento dell'autonomia e alla riabilitazione in favore di soggetti presi in carico da un servizio sociale e/o sanitario pubblico competente, di seguito soggetto attuatore.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

### **Art. 2. Ambito di applicazione e destinatari**

Il tirocinio attivato nell'ambito della presente convenzione è disciplinato dalla normativa regionale approvata con DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 e smi, che regola i percorsi di inclusione sociale a favore dei destinatari individuati nell'art. 2 comma 1 del suddetto atto, in carico ad un servizio pubblico competente e nell'ambito di un progetto terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione socio-lavorativa.

### **Art. 3. Soggetti della convenzione.**

Il soggetto ospitante ..... si impegna su proposta del soggetto promotore/attuatore **Consorzio Monviso Solidale** ad ospitare in qualità di tirocinanti presso le proprie unità operative soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 e smi, ed inseriti in un percorso progettuale riabilitativo e/o terapeutico e/o di inclusione socio/lavorativa di cui il tirocinio rappresenta uno degli strumenti, come evidenziato nel progetto personalizzato redatto dal soggetto attuatore.

### **Art. 4. Durata del tirocinio.**

La durata è pari a 24 mesi, prorogabili per ulteriori 24 per i soggetti disabili e 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi per tutti gli altri soggetti di cui alla DGR 42-7397 del 7/4/2014 e smi. In caso di proroga, l'ente promotore deve acquisire il parere favorevole del soggetto attuatore che valuti l'opportunità della ripetizione del tirocinio al fine di garantire la continuità necessaria al buon esito del percorso di riabilitazione e di inserimento socio-lavorativo.

### **Art. 5. Indennità di partecipazione e rimborso spese**

Per i tirocini rivolti ai soggetti di cui all'art. 2 della DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 è prevista un'indennità minima di partecipazione oraria pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio.

L'indennità di partecipazione al tirocinio sarà corrisposta come previsto dal Progetto Formativo Individuale.

Nel caso in cui il tirocinio comporti un impegno non superiore alle 10 ore settimanali, l'indennità di partecipazione può non essere corrisposta. Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute per trasporto pubblico e vitto, secondo le seguenti modalità previste nel Progetto Formativo Individuale.

### **Art. 6. Progetto formativo**

Le parti, in base alla presente Convenzione, si impegnano per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante a redigere il progetto formativo sul Portale Tirocini di Sistema Piemonte.

Il progetto formativo contiene i seguenti elementi essenziali:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del tutor o referente nominato del soggetto promotore;
- elementi descrittivi del progetto personalizzato: soggetto attuatore (se diverso dal soggetto promotore), caratteristiche del progetto e competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
- elementi descrittivi del progetto formativo: a) indicazione della figura professionale di riferimento nel vigente Repertorio nazionale o Repertorio regionale degli standard formativi; b) obiettivi del tirocinio; c) competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e professionale di riferimento; d) processi/attività in cui opera il tirocinante associati, ove possibile, alle competenze da acquisire; e) modalità di svolgimento e strumenti;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente o tutor del soggetto promotore.

### **Art. 7. Obblighi del soggetto promotore**

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella

predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i modelli regionali oggetto di apposito provvedimento;

individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;

promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;

rilasciare, ove possibile, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze definito dalla Regione;

#### **Art. 8. Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante deve:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- effettuare la comunicazione obbligatoria ai sensi di legge. Si precisa che il Consorzio Monviso Solidale effettua la Comunicazione Obbligatoria dei tirocini.
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. e a fornire, ai sensi dell'art. 37, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia.

#### **Art. 9. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

Il tirocinio si considera sospeso in caso di maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale.

Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.

#### **Art. 10. Durata della convenzione e recesso**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per 3 anni e sarà da considerarsi tacitamente rinnovata, salvo disdetta di una delle parti e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante per iscritto, tramite raccomandata, entro 60 giorni precedenti la data di scadenza.

#### **Art. 11. Consegna progetto formativo**

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della convenzione.

#### **Articolo 12 – Trattamento dati personali**

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Luogo e data

.....

Firma e timbro del soggetto promotore

.....

Firma e timbro del soggetto ospitante

.....

